



M.I.U.R. – U.S.R. Calabria –

Ufficio II – Ambito territoriale di Catanzaro

Viale Cosenza 31 – 88063 Catanzaro – e-mail: usp.cz@istruzione.it – p.e.c.:

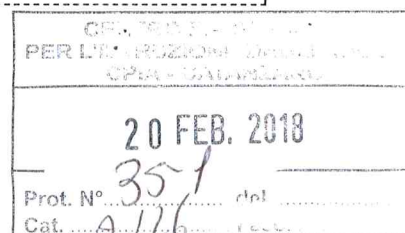
Cerca...

Permessi sindacali – Comparto Istruzione e Ricerca – Periodo 01.09.2017 – 31.08.2018-

calabria comparto circolcomparto MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO_UFFICIALE(U).0005584.16-02-2018[1] MONTE ORE
COMPARTO SCUOLAMIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0003747.19-02-2018

	calabria-comparto.pdf (43 KB)
	circolcomparto-miur-aououfgab-registro_ufficialeu-0005584-16-02-20181.pdf (586 KB)
	monte-ore-comparto-scuolamiur-aoodrcal-registro-ufficialeu-0003747-19-02-2018.pdf (80 KB)

Publicato il 19 febbraio 2018 da Angela Branca
Contenuto in: Prima Pagina, Senza categoria



Ufficio II – Ambito territoriale di Catanzaro

Viale Cosenza 31 – 88063 Catanzaro

Tel. 0961-739199 / 200

usp.cz@istruzione.it

uspcz@postacert.istruzione.it

[URP](#)
[Note Legali](#)
[Privacy](#)
[Elenco siti tematici](#)

Credits

Sito realizzato da USR Calabria
su modello della comunità di
pratica

Porte Aperte sul Web

Versione 2015.1.21

Proudly powered by WordPress · HTML5 ·
CSS

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio di Gabinetto

Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale - A.S. 2017 - 2018

COMPARTO SCUOLA - REGIONE		CALABRIA			
Provincia	FLC CGIL	CISL SCUOLA	FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	SNALS CONFSAL	FEDERAZIONE GILDA UNAMS
CATANZARO	320	287	150	99	180
COSENZA	376	584	150	213	45
CROTONE	160	221	100	56	7
REGGIO CALABRIA	350	601	250	183	60
VIBO VALENTIA	162	430	200	48	200

Unità relazioni Sindacali (15/02/2018)

[Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale]



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio di Gabinetto

e. p.c.

Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Funzione Pubblica
 (protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

All' A.R.A.N.
 (relazionisindacali@aranagenzia.it)

Alle Organizzazioni Sindacali
 FLC/CGIL (ufficiodisegreteria@flegil.it)
 CISL-SCUOLA (sg.scuola@cisl.it)
 UIL-SCUOLA RUA (uilsuola@uilsuola.it)
 SNALS/CONFAL (info@snals.it)
 FEDERAZIONE GILDA-UNAMS (segreteria@gilda-unams.it)

OGGETTO: Permessi Sindacali - Comparto Istruzione e Ricerca - Periodo 1.9.2017 - 31.8.2018 - Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017 - artt.10-11-28.

In attuazione della normativa indicata in oggetto, questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e alla successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018.

Nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni singola provincia, contenenti il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale si precisa quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

Ai sensi degli artt.10-11-28 del citato CCNQ 4.12.2017 e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 4.12.2017, art.18, comma 3).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi (art.3, comma 2, CCNQ 4.12.2017). Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art.10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.13 CCNQ 4.12.2017) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio di Gabinetto

dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. in indirizzo, avessero già usufruito dall'1.9.2017 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2018.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 7 dell'art.8 del CCNQ del 4.12.2017 dove è precisato che i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dall'art.10. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese".

Cumulati di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all'art.18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, per l'espletamento del mandato possono essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art.15 del citato Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art.10, comma 1, hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, le SS.LL. vorranno invitare i dirigenti scolastici a determinare, qualora non l'avessero già fatto, per il periodo 1.9.2017-31.8.2018, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il componente Rsu sia anche dirigente sindacale di organizzazione maggiormente rappresentativa collocato in posizione di semi-distacco o semi-aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi del monte ore di pertinenza della rsu. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese (art.8, comma 7, CCNQ 4.12.2017).

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 4.12.2017; in particolare l'art.22, comma 1, stabilisce che "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP".

A tal proposito, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art.13 CCNQ 4.12.2017 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutarie), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano le SS.LL. a voler vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione a cui la stessa aderisce.

Allo scopo di procedere all'invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP, fino a nuove eventuali indicazioni, si potranno ancora utilizzare i parametri di accesso in possesso dei referenti già accreditati come "utenti semplici" e abilitati all'inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti da questo Gabinetto negli anni precedenti, a cui ogni istituzione scolastica potrà fare riferimento.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel.06/58492604 - 58493309 Fax n.06/58492716 - e-mail: gabin.relationisindacali@istruzione.it).

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Rocco Pinneri

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto presso l'AOO

AOOUFGAB



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio I - Risorse umane-Affari Legali
 Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

AI DIRIGENTI
 UFFICI degli AA.TT. REGIONE CALABRIA
LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
 DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
 DI OGNI ORDINE E GRADO
 DELLA REGIONE CALABRIA
LORO SEDI

AL SITO WEB U.S.R.
SEDE

ALLE OO. SS. REGIONALI
 COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI

Oggetto: **Permessi sindacali – Comparto istruzione e ricerca - Periodo 01.09.2017 – 31.08.2018- C.C.N.Q sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, del 4/12/2017 artt. 10-11-28.**

Si trasmette, di seguito, il prospetto riepilogativo, inviato dal Gabinetto del Sig. Ministro, Ufficio Relazioni Sindacali, con il quale sono stati ripartiti, per ogni singola provincia, i permessi sindacali retribuiti espressi in ore, spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale avente titolo, **per il periodo 01/09/2017 – 31/8/2018**, in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali Quadro indicati in oggetto.

La nota prot. n. 5584 del 16/02/2018 MIUR Gabinetto - precisa quanto segue:

Permessi sindacali retribuiti

Ai sensi degli artt. 10-11-28 del citato CCNQ del 4/12/2017 e nel limite del monte-ore a ciascuna spettante, i Dirigenti delle OO. SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- **L'espletamento del loro mandato;**
- **Partecipazione a trattative sindacali;**
- **Partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.**

I suddetti permessi non possono superare, bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (C.C.N.Q. 4/12/2017 art. 18 comma 3).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un

Dirigente responsabile: Giuseppe Mirarchi – tel 0961734561 – giuseppe.mirarchi@istruzione.it
 Responsabile del procedimento: Pietro Aidala – tel.0961 734435 - pietro.aidala@istruzione.it
 Responsabile istruttoria: Rosa Trapasso- tel. 0961734437- rosa.trapasso@istruzione.it

Pec: drca1@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
 Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
 Sito internet: www.istruzione.calabria.it

numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi (art. 3, comma 2, CCNQ 4/12/2017). Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata.

Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'Associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art. 10 C.C.N.Q. 4/12/2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art. 13 C.C.N.Q. 4/12/2017) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'Associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Si precisa, inoltre, che qualora le OO. SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1/9/2017 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/08/2018.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi-distacco o semi aspettativa sindacale, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto del comma 7 dell'art. 8 del C.C.N.Q. del 4/12/2017 dove è precisato che i citati dirigenti **“non possono usufruire di permessi previsti dagli art. 10. “In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario, che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese”.**

Cumuli di permessi sindacali retribuiti.

Il C.C.N.Q del 4/12/2017, all'art. 18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai dirigenti scolastici.

Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il Contratto Integrativo Nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle modalità e procedure previste dall'art. 15 del citato contratto del 4/12/2017, si precisa che i dirigenti delle Associazioni sindacali indicati all'art. 10 comma 1 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, si invitano i Dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 01/09/2017- 31/08/2018, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, **nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato** e comunicarlo alle RSU stesse. **Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse**, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il componente RSU sia anche dirigente sindacale di organizzazione maggiormente rappresentativa collocata in posizione di semi-distacco o semi-aspettativa sindacale, non può fruire di permessi del monte ore di pertinenza della RSU. In caso di urgenza è ammessa la

fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese (art. 8, comma 7, CCNQ 4/12/2017).

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS. LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal C.C.N.Q. 4/12/2017: in particolare, l'art. 22 - comma 1- stabilisce che "è fatto obbligo alle Amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, **immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative** successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire **esclusivamente attraverso il sito Web GEDAP**".

A tal proposito, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art. 13 CCNQ 4/12/2017 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutari), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano le SS.LL. a **voler vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale** ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFSAL, FEDRERAZIONE GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione a cui la stessa aderisce.

Allo scopo di procedere all'invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP ,fino a nuove eventuali indicazioni, si potranno utilizzare i parametri di accesso in possesso dei referenti già accreditati, come " utenti semplici e abilitati all'inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti dal MIUR – Ufficio di Gabinetto negli anni precedenti, a cui ogni istituzione scolastica può fare riferimento. Per qualsiasi ulteriore riferimento si forniscono i seguenti recapiti trasmessi dal MIUR:

tel . 06 58492604 - 58493309

FAX 06 58492716

e-mail gabmin.relationisindacali@istruzione.it

IL DIRIGENTE VICARIO

f.to Giuseppe Mirarchi

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

**COMPARTO SCUOLA – RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PERIODO
01/09/2017 – 31/08/2018 - REGIONE CALABRIA –**

PROVINCIA DI CATANZARO	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	320
CISL –SCUOLA	287
UIL – SCUOLA RUA	150
SNALS – CONFSAL	99
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	180
PROVINCIA DI COSENZA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC – CGIL	376
CISL –SCUOLA	584
UIL – SCUOLA RUA	150
SNALS – CONFSAL	213
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	45
PROVINCIA DI CROTONE	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC – CGIL	160
CISL –SCUOLA	221
UIL – SCUOLA RUA	100
SNALS – CONFSAL	56
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	7
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	350
CISL –SCUOLA	601
UIL – SCUOLA RUA	250
SNALS – CONFSAL	183
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	60
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	
SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	162
CISL –SCUOLA	430
UIL – SCUOLA	200
SNALS – CONFSAL	48
FED. NAZ. GILDA - UNAMS	200

IL DIRIGENTE VICARIO

f.to *Giuseppe Mirarchi*

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93